



CIG 7542771B87

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA SSS) E DELL'ART 36, COMMA 9, D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA NELLA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA GARA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO NELL'EX SITO ESPOSITIVO DI EXPO MILANO 2015 (SCo UPN_18_149)

CAPITOLATO D'APPALTO

1. PREMESSE E OBIETTIVI

L'Università degli Studi di Milano è un'università statale italiana fondata nel 1923 ed è la più grande istituzione universitaria milanese e della Regione Lombardia.

Negli ultimi anni, l'Ateneo ha riscontrato l'incrementale insostenibilità strutturale del polo universitario ospitante le sue Facoltà scientifiche e collocato entro il quartiere di "Città Studi", posto nel quadrante est della Città di Milano.

Con riferimento al predetto polo, l'istruttoria interna condotta ha rilevato una forte frammentazione delle strutture esistenti, un'organizzazione non razionale dei dipartimenti di ricerca ivi collocati, nonché diffuse inefficienze nello sfruttamento e nella gestione degli spazi, palesando l'inadeguatezza del polo in oggetto rispetto al benchmark europeo tendente alla razionalizzazione degli spazi ed alla sostenibilità energetico - ambientale delle soluzioni progettuali.

A seguito di un'ulteriore istruttoria, l'Ateneo ha verificato la convenienza a realizzare un nuovo campus universitario secondo i migliori e più innovativi standard costruttivi e tecnologici, razionalizzando e centralizzando gli spazi, le risorse e le strutture proprie e funzionali alle Facoltà scientifiche.

In data 6 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico dell'Ateneo hanno approvato l'avvio formale dell'iter procedimentale per la realizzazione del nuovo Campus, approvando il trasferimento delle facoltà scientifiche poste in Città Studi nell'ex sito espositivo di Expo Milano 2015.

Attualmente è in corso, da una parte, la disamina tecnica ed la valutazione di fattibilità giuridica e finanziaria della proposta di concessione di lavori mediante finanza di progetto pervenuta all'Ateneo da parte della Società Lendlease Infrastructure S.r.l. in data 23 febbraio 2018 per la realizzazione del nuovo Campus universitario e, dall'altra, la valutazione della migliore procedura di affidamento da intraprendere per la realizzazione dello stesso, individuando la migliore soluzione possibile da avviare tra la modalità realizzativa attraverso finanza di progetto e la modalità realizzativa dell'appalto di lavori.

A prescindere dalla scelta su cui si orienterà l'Ateneo, l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del nuovo Polo universitario risulteranno inevitabilmente molto critiche sotto diversi aspetti.

La presenza di fattori di rischio derivanti da:



- valore economico dell'operazione;
 - incidenza e delicatezza degli interessi in gioco;
 - elevata conflittualità del mercato di settore;
 - complessità intrinseca di procedure di gara impostate sulla finanza di progetto (o comunque su lavori pubblici di significativa rilevanza progettuale, tecnica ed economica);
 - valenza politico-strategica dell'operazione Campus per l'Ateneo, a livello interno ed esterno;
- comportano la necessità, per l'Amministrazione universitaria, di avvalersi del supporto legale di professionisti esperti nel settore del diritto amministrativo, con specifico riferimento alla realizzazione di opere pubbliche mediante appalto e finanza di progetto.

2. PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio di supporto legale consiste nello svolgimento delle seguenti attività connesse all'esecuzione delle seguenti fasi del procedimento per la realizzazione del nuovo Campus universitario:

- Supporto all'istruttoria preliminare finalizzata alla definizione del progetto di gara;
- Supporto alla redazione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati);
- Supporto al RUP per la gestione dei chiarimenti sui quesiti posti nella fase infra-procedimentale di gara;
- Supporto alla Commissione di valutazione ed al RUP nella fase di analisi delle offerte e verifica della documentazione prodotta;
- Supporto al RUP per tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari in fase di gara;
- Supporto al RUP per la valutazione di qualsivoglia aspetti critici connessi alla procedura di gara ed al contratto di concessione;
- Supporto al RUP per la redazione del contratto di concessione.

In particolare, l'Aggiudicatario dovrà rendere le seguenti prestazioni e redigere i seguenti atti:

ATTI	TEMPISTICA DI ESECUZIONE	MODALITA' DI ESECUZIONE
Pareri e Pareri pro-veritate	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta	Scritta
Consulenze telefoniche	Giornaliera	Telefonica
Consulenze e pareri brevi via email	Entro 48 h dalla richiesta	Telematica
Consulenze on-site	Entro 72 h dalla richiesta	Verbale, on site Predisposizione report scritto
Revisione atti	Entro 48 h dalla richiesta	Scritta
Predisposizione atti	Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta	Scritta
Supporto nella negoziazione dell'atto di concessione	Giornaliero	Scritta/On site

L'individuazione degli atti di cui alla precedente tabella potrà essere incrementata con ulteriori prestazioni che verranno richieste dalla Stazione appaltante. Per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione indicata la Stazione appaltante potrà ampliare i termini indicati in base a ragionevoli circostanze su richiesta dell'Aggiudicatario.



L'Appaltatore, inoltre, dovrà interfacciarsi, mediante riunioni e colloqui telefonici, oltre che con i funzionari della Stazione appaltante, anche con i soggetti, che a vario titolo collaborano con l'Ateneo, e i cui nominativi verranno comunicati all'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante collaborerà con l'Appaltatore mettendo a disposizione tutta la documentazione disponibile ai propri atti e prestando la propria disponibilità ad approfondire le varie tematiche al fine della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

L'Appaltatore deve svolgere le prestazioni affidategli secondo la diligenza qualificata, avuto riguardo alla natura dei servizi forniti e comunque facendo tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse della Stazione Appaltante all'esatto adempimento.

L'Appaltatore è dunque tenuto a fornire tutte le prestazioni, anche non specificatamente indicate, che il presente Capitolato, la natura dei servizi, gli usi e la diligenza contemplano come dovute e/o necessarie al pieno soddisfacimento delle esigenze della Stazione Appaltante nel rispetto degli obiettivi dell'appalto.

3. TEAM APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eseguire l'appalto con professionisti iscritti all'albo degli Avvocati destinando a tal fine un team composto da un minimo di 4 professionisti (di cui 2 di qualifica senior e 2 di qualifica junior) in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, dall'Offerta presentata in sede di gara e dalle norme in vigore.

I professionisti componenti il team, oltre a garantire una marcata competenza ed esperienza in materia di realizzazione di opere pubbliche mediante appalto e finanza di progetto, dovranno possedere competenze eterogenee tali da poter fornire un supporto completo ed adeguato alle valutazioni legali e procedurali richieste.

A tal fine, l'Offerente dovrà proporre una pluralità di professionisti iscritti all'Albo degli avvocati, esperti nei vari settori ritenuti dall'Offerente stesso utili alla costituzione di un team di lavoro pluri-specialistico.

Per qualifica senior si intende: almeno 10 anni di esperienza in consulenza legale nei settori rilevanti per l'adeguata gestione delle attività connesse al presente appalto.

Per qualifica junior si intende: almeno 5 anni di esperienza in consulenza legale nei settori rilevanti per l'adeguata gestione delle attività connesse al presente appalto.

L'Appaltatore, con oneri a proprio carico, dovrà inoltre dotarsi di tutte le risorse logistiche e strumentali necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'appalto.

La Stazione Appaltante potrà in qualsiasi momento disporre con comunicazione motivata la sostituzione di uno o più componenti del team dell'Appaltatore e quest'ultimo sarà tenuto a provvedervi entro il termine di 15 giorni, naturali, successivi e continui dalla comunicazione stessa con un profilo approvato dalla Stazione appaltante.



4. PRESTAZIONI NON GARANTITE

È facoltà della Stazione appaltante affidare all'Appaltatore ulteriori prestazioni professionali di natura straordinaria e non ricomprese nelle obbligazioni oggetto dei precedenti articoli del presente Capitolato.

Tali prestazioni potranno venire affidate ad un unico professionista, o ad una pluralità di professionisti, iscritti all'Albo degli avvocati.

Per tali prestazioni è previsto un importo massimo, presunto e non garantito, pari ad € 30.000,00, oltre a rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA.

Il corrispettivo di ciascuna prestazione verrà definito in funzione della tariffa oraria offerta, relativa all'attività di un singolo professionista iscritto all'Albo degli avvocati avente qualifica senior, di cui all'Allegato 4 del Disciplinare.

Si precisa che l'appaltatore potrà avviare la prestazione professionale solo successivamente all'approvazione da parte della Stazione appaltante del relativo preventivo di spesa.

5. DURATA

La durata dell'appalto è previsto indicativamente in un anno dal verbale dell'avvio dell'esecuzione.

Rimane beninteso che la durata potrà risultare ampliata in funzione degli eventi e delle specifiche circostanze che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

6. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del corrispettivo posto a base di gara è pari a:

- a) € 150.000,00 (di cui € 120.000,00 garantiti ed € 30.000,00 non garantiti per le prestazioni di cui al precedente art. 4);
- b) € 22.500,00 quali rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dell'importo di cui al punto a) (di cui € 18.000,00 garantiti ed € 4.500,00 non garantiti);

oltre CPA e IVA

Il corrispettivo è comprensivo, inoltre, di tutti gli oneri e spese, comprese quelle di viaggio e trasferta, necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

7. PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato, previa verifica del rispetto delle prestazioni richieste, e parere favorevole da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto sull'attività svolta dall'Appaltatore, secondo le scadenze previste dalle seguenti Fasi:

Fase 1

30% dell'importo dovuto, alla pubblicazione del bando della procedura di gara prescelta dalla Stazione appaltante.

Fase 2

30% dell'importo dovuto, alla aggiudicazione definitiva della procedura di gara bandita.



Fase 3

40% dell'importo dovuto, alla stipula del contratto avente ad oggetto le prestazioni di cui alla procedura di gara bandita.

Relativamente alle prestazioni rese dall'Appaltatore rientranti nella quota non garantita dell'appalto, il pagamento del relativo corrispettivo sarà effettuato in rate trimestrali posticipate in funzione del consuntivo delle prestazioni richieste dalla Stazione appaltante.

L'Appaltante, a seguito delle suddette verifiche, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro trenta giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50% del corrispettivo stesso. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Tali fatture dovranno essere inviate a: Università degli Studi di Milano - via S. Antonio, 12 - 20122 Milano e dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio che verrà appositamente indicato.

Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione del D.L. n. 66/2014.

8. RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario attraverso il Responsabile unico del procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

9. VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato anche dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni contenuti nel contratto, entro 5 giorni redige il verbale di ultimazione delle prestazioni e



contestualmente ne rilascia il relativo certificato. Il verbale dovrà essere sottoscritto anche dall'Appaltatore.

10. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura oggetto del presente Capitolato è sottoposta a verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto confermata dal Responsabile del procedimento. Le attività di verifica di regolare esecuzione sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali non oltre tre mesi dalla data della loro ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; la descrizione delle operazioni di verifica di regolare esecuzione; l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore; la certificazione di regolare esecuzione. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

11. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, ove consentito, e i subcontraenti della filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente: 1) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto identificato con il CIG 7542771B87; 2) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.



12. DEPOSITO CAUZIONALE

L'Aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare alla Stazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o di inizio dell'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso fosse superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista entro il termine perentorio comminato dalla Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione della procedura da parte della Stazione Appaltante al concorrente che segue in graduatoria.

La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Stazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.

13. PENALI

Per ogni inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, comunque accertato, la Stazione Appaltante ha facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penali di natura pecuniaria. Il rilievo dell'inadempimento - comunicato a mezzo pec - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita dalla Stazione Appaltante, a proprio giudizio insindacabile. Fatto salvo quanto previsto ai successivi due capoversi del presente articolo, la misura delle penali è stabilita fino all'importo massimo di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche in considerazione delle tempistiche di consegna connesse alle singole Fasi di cui all'art. 6 del presente Capitolato, potrà essere applicata una penale nella misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA per ciascun giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.



Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante accerti la violazione della misura del tasso di risposta offerto dall'Appaltatore, potrà applicare una penale pari al 7% del corrispettivo contrattuale.

L'importo delle penali comminate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla data in cui la Stazione Appaltante comunicherà l'inadempimento per via telematica. Decorso infruttuosamente tale termine la Stazione Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo ad nutum all'incameramento di una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della penale stessa.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

14. RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza della Stazione Appaltante. È, inoltre, facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:

- 1) L'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 12 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento contrattuale, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità e fattispecie;
- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto;

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, in caso di escussione del deposito di cui al precedente art. 11 il mancato reintegro della medesima garanzia per la quota escussa.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione di risoluzione inviata mediante raccomandata o via pec.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 11, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.



15. NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la Repubblica Italiana.

16. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto d'appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

17. SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante.

18. TUTELA DELLA PRIVACY

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.

Si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati secondo le previsioni del documento "Informazioni a persone fisiche clienti/fornitori per il trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", allegato al Disciplinare di gara e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.